

ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO (artt. 14, 15 e 16)



Ampliamento e razionalizzazione del principio dell'approccio basato sul rischio (c.d. «*risk based approach*»)

«Analisi del rischio» su tre livelli:

- ❑ sovranazionale, da parte della Commissione UE;
- ❑ nazionale, condotta dal Comitato di Sicurezza Finanziaria con il contributo delle Autorità competenti;
- ❑ soggetti obbligati, per i rischi cui sono esposti nell'esercizio dell'attività.



i Paesi devono procedere all'individuazione di rischi specifici, in relazione a **soggetti, attività e operatività** e alla conseguente adozione di **misure** in grado di contrastare il rischio rilevato.

I professionisti saranno coadiuvati da criteri e metodologie elaborati dagli enti rappresentativi della propria categoria professionale.

«RISK BASED APPROACH»



Nuovo regime degli obblighi rafforzati e semplificati di adeguata verifica della clientela

In particolare, viene:

- ❑ **eliminata** ogni **esenzione assoluta** in presenza di un basso rischio di riciclaggio;
- ❑ **ampliato** il campo di applicazione dell'obbligo **rafforzato**, in modo da includervi anche le **persone politicamente esposte nazionali**.

Gli obblighi del nuovo sistema di prevenzione

Adeguata
verifica della
clientela

Conservazione dei dati

Segnalazioni delle
operazioni sospette

Limiti
all'uso del
contante

Valutazione del
rischio

«RISK BASED APPROACH: METODO»



Possibilità ai destinatari degli obblighi di graduare l'intensità dei presidi adottati, concentrandosi sulle aree, sull'operatività e sui soggetti a maggior rischio, rilevati attraverso l'elaborazione dell'analisi nazionale e individuati, in concreto, nel corso della propria specifica attività.


L'obbligo di adottare misure **proporzionate** al rischio rilevato in relazione alla propria attività, impone anche la pianificazione, da parte dei soggetti destinatari degli obblighi, di adeguati programmi di **formazione del personale**, finalizzati alla corretta valutazione del rischio stesso, alla gestione delle procedure da attuare e al riconoscimento delle **operazioni sospette**.

Il cd. "**approccio basato sul rischio**" non rappresenta una scelta metodologica rimessa esclusivamente alla volontà dei soggetti obbligati, bensì lo **strumento ritenuto fondamentale per consentire**, attraverso il processo di valutazione, l'adozione di procedure e strumenti in grado di **riconoscere e mitigare il rischio stesso**

«VALUTAZIONE DEL RISCHIO: ESEMPI DI ANALISI»



1. Considerare elementi connessi al cliente (tab. A) e associare un determinato punteggio in termini di minore/maggiore rischiosità




Il punteggio complessivo indica il livello di rischio connesso al cliente

2. Considerare gli elementi relativi all'operazione (Tab. B) e assegnare ad ogni elemento un determinato punteggio in termini di minore/maggiore rischiosità



Il punteggio complessivo indica il livello di rischio connesso all'operazione

3. Elaborare un unico indice sulla base della valutazione congiunta dei due punteggi precedenti (Tab. C)



L'indice è espressione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo associato al cliente

«VALUTAZIONE DEL RISCHIO: ESEMPI DI ANALISI»



Tab. A - Aspetti connessi al cliente

Punteggio da assegnare: da 1 a 5 (rischio crescente)

A. Aspetti connessi al cliente	Livello di rischio	di
a.1. Natura giuridica		
Ditta individuale		
Associazione professionale		
Società di persone		
Società di capitali		
Trust		
Società fiduciaria		
Altro		
Totale a.1.		
a.2. Prevalente attività svolta		
Operazioni "normali"		
Operazioni di particolare rilevanza		
Operazioni "anomale"		
Totale a.2.		
a.3. Comportamento tenuto al momento dell'operazione		
Nella norma (cliente collaborativo/trasparente)		
Fuori della norma (cliente reticente/poco trasparente)		
Totale a.3.		
a.4. Area geografica di residenza		
Italia		
Paesi UE		
Paesi extra UE		
Territori off shore		
Totale a.4.		
TOTALE PUNTEGGIO (A)		

Legenda dei punteggi parziali e del punteggio totale per la determinazione del rischio di riciclaggio

Tab. A. Aspetti connessi al cliente

	Minimo	Massimo
1	1	5
2	1	5
3	1	5
4	1	5
Totale A	4	20

Rischio legato al cliente:

basso da 4 a 12

medio da 13 a 16

alto da 17 a 20

«VALUTAZIONE DEL RISCHIO: ESEMPI DI ANALISI»



Tab. B - Aspetti connessi all'operazione

Punteggio da assegnare: da 1 a 5 (rischio crescente)

B. Aspetti connessi all'operazione	Livello di rischio
b.1. Tipologia	
Ordinaria	
Straordinaria	
b.2. Modalità di svolgimento	
Con banche	
Tra soggetti privati	
b.3. Ammontare	
Basso	
Medio	
Alto	
b.4. Frequenza e durata	
Occasionale	
Poco frequente	
Frequente	
b.5. Ragionevolezza	
Congrua	
Non congrua	
b.6. Area geografica di destinazione	
Italia	
Paesi UE	
Paesi extra UE	
Territori off <u>shore</u>	
TOTALE PUNTEGGIO (B)	

Tab. B. Aspetti connessi all'operazione

	Minimo	Massimo
1	1	5
2	1	5
3	1	5
4	1	5
5	1	5
6	1	5
Totale B	6	30

Rischio legato all'operazione:

basso da 6 a 18
 medio da 19 a 24
 alto da 25 a 30

«VALUTAZIONE DEL RISCHIO: ESEMPI DI ANALISI»



Tab. C - Indice complessivo

C. Rischio totale di riciclaggio/finanziamento del terrorismo	
Totale punteggio A	
Totale punteggio B	
TOTALE COMPLESSIVO (C)	

Valutazione finale (A+B)

Totale (A+B)	10	50
Rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo:		
	basso da 10 a 30	
	medio da 31 a 40	
	alto da 41 a 50	

BASSO (da 10 a 30)	Il professionista deve assolvere l'obbligo di adeguata verifica secondo <u>modalità semplificate</u> ed esercitare un <u>controllo costante con periodicità</u> , nell'ambito del quale deve: → analizzare le transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto, → verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza del proprio cliente, → aggiornare i documenti, dati o informazioni detenute.
MEDIO (da 31 a 40)	Il professionista deve assolvere l'obbligo di adeguata verifica <u>secondo modalità rafforzate</u> ed esercitare un <u>controllo costante con periodicità prefissata</u> e in ogni caso sempre più <u>ravvicinata</u> in caso di clienti i cui dati siano soggetti a variazioni frequenti.
ALTO (da 41 a 50)	Il professionista deve assolvere l'obbligo di adeguata verifica <u>secondo modalità rafforzate</u> e in particolare deve esercitare un <u>controllo costante, continuo e rafforzato</u> (controlli più rigorosi e frequenti).